

# **ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (86) 367**

**Vol. 1986/0164**

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

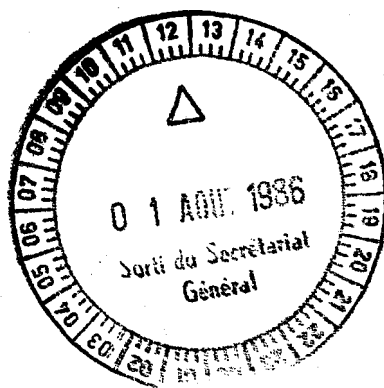
COM(86) 367 def.

Bruxelles, 24 luglio 1986

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Difesa della Comunità e dei suoi Stati membri  
nella crisi del Consiglio Internazionale dello Stagno

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(86) 367 def.

Raccomandazione della Commissione al Consiglio

Oggetto : Difesa della Comunità e dei suoi Stati membri nella crisi del Consiglio Internazionale dello Stagno -

1. Il Consiglio Internazionale dello Stagno (ITC), istituito in applicazione dei precedenti accordi internazionali sullo stagno, è stato riconfermato dal sesto Accordo con la composizione, i poteri e le funzioni da questo previsti. Esso ha la personalità giuridica di diritto internazionale e gli sono accordati sul territorio dello Stato ospite - il Regno Unito - i privilegi e le immunità previste da una convenzione di sede e dall' "International Tin Council (Immunities and Privileges) Order 1972".
2. Il sesto Accordo internazionale sullo stagno è stato firmato da 22 Stati (fra i quali i dieci Stati membri della CEE al 31 dicembre 1985) e dalla CEE.

Questa è membro dell'ITC a tutti gli effetti in virtù dell'articolo 56 dell'Accordo, che la designa espressamente attribuendole il diritto di voto su tutti i problemi che rilevano dalla sua competenza. Le decisioni in materia di gestione dello stock regolatore, in quanto strumenti di politica commerciale, rientrano in questa competenza che la Comunità ha esercitato regolarmente.

3. Il finanziamento dell'ITC è a carico dei suoi membri. Sul piano intracomunitario è stato convenuto che esso restava a carico dei soli Stati membri. Questi hanno sistematicamente versato all'ITC l'insieme dei contributi della parte comunitaria che - in pratica - veniva loro richiesta direttamente.

Questo accordo sembra essere contestato dai creditori dell'ITC. A questo proposito occorre rilevare che l'allegato B dell'Accordo - che fissa la chiave

di ripartizione - fa risultare a carico della Comunità una determinata percentuale di partecipazione alle spese, in seguito suddivisa fra i suoi dieci Stati membri.

4. Dal 24 ottobre 1985 l'ITC ha sospeso i pagamenti per le operazioni dello stock regolatore, avendo praticamente esaurito le proprie disponibilità finanziarie. I suoi debiti verso le banche e gli agenti del London Metal Exchange ammontano a parecchi milioni di sterline. Un creditore (la Standard Chartered Bank) ha aperto una procedura giudiziaria davanti alla High Court of Justice per far condannare a titolo solidale con l'ITC l'insieme dei suoi membri, ivi compresa la CEE. Questo creditore ha potuto essere tacitato grazie ad una transazione che ha messo a sua disposizione le ultime quantità di stagno di cui disponeva l'ITC. Altri creditori hanno aperto procedure tanto giudiziarie che arbitrali contro l'ITC.

Essendo chiaro che questi non sarà più in misura di far fronte a nessun debito, le banche da un lato e gli agenti di cambio dall'altro si sono riuniti in consorzi per tentare di mettere in causa la responsabilità finanziaria dei membri dell'ITC per i debiti di quest'ultimo.

5. E' inevitabile, tanto a causa della posizione giuridica della CEE in seno all'ITC che stante il vantaggio per i creditori di agire contro un responsabile in più in un affare di tale importanza, che i consorzi, se decideranno di agire davanti alla magistratura britannica contro i membri dell'ITC, seguiranno il precedente della Standard Chartered Bank e citeranno tanto gli Stati membri che la CEE.
6. Un'azione del genere mette in causa le misure di politica commerciale realizzate attraverso gli interventi dell'ITC tanto sul mercato dello stagno che su quello dei capitali legati al finanziamento di questo mercato; misure che - secondo le pretese dei creditori - sono state decise dall'insieme dei membri responsabili della politica commerciale condotta dall'ITC.

Spetta quindi alla Comunità, sul piano delle relazioni intracomunitarie, assumere le responsabilità che le sono proprie per far fronte alle conseguenze delle misure di politica commerciale messe in causa. Stanti le intese

politiche che reggono gli accordi sui prodotti di base, questa responsabilità dovrà essere affrontata esprimendo con una sola voce una posizione comune della Comunità e dei suoi Stati membri. La stessa soluzione s'impone, d'altronde per il fatto che l'azione giudiziaria metterebbe in causa allo stesso modo, nel quadro d'un accordo sui prodotti di base, tanto le finanze comunitarie che quelle degli Stati membri.

7. Oltre a questo aspetto giuridico e politico - che è fondamentale in materia di relazioni intracomunitarie negli accordi sui prodotti di base - sussiste un interesse concreto innegabile ad organizzare un'azione comune nei confronti delle pretese dei creditori dell'ITC. Questi, in effetti, si preparano a mettere in causa un certo numero di principi fondamentali che devono inevitabilmente essere difesi secondo una linea comune. Essi sono :
- l'immunità sovrana o funzionale degli Stati;
  - l'immunità sovrana o funzionale della Comunità;
  - la responsabilità finanziaria limitata o illimitata dei membri di organizzazioni internazionali;
  - il diritto dei creditori a surrogarsi all'organizzazione internazionale per pretendere dai membri di questa le risorse che sono ad essa indispensabili per perseguire i suoi scopi.

Se anche una sola delle parti convenute dovesse soccombere su uno di questi punti le conseguenze pregiudicherebbero l'insieme della Comunità e dei suoi Stati membri.

Ad esempio, una decisione che non riconoscesse l'immunità sovrana della Comunità potrebbe comportare, in definitiva, un pregiudizio per il bilancio comunitario.

8. Onde esprimere in maniera efficace e rapida la posizione comune della Comunità e dei suoi Stati membri nei termini relativamente brevi (15 giorni per la Comunità) che sono imposti dalla procedura, la Commissione raccomanda al Consiglio di decidere il principio della designazione di un solo difensore (un solicitor assistito da un barrister) che rappresenti la Comunità e i suoi Stati membri.

In applicazione dell'intesa politica che regge gli accordi sui prodotti di base, gli Stati membri che lo desiderano potranno inoltre farsi rappresentare da un secondo difensore i cui interventi - che riguarderanno eventuali aspetti particolari propri allo Stato membro in questione - si situeranno rigorosamente nel quadro della posizione comune, avranno per scopo di sostenere e sviluppare questa posizione e verranno effettuati di concerto con il difensore della Comunità e dell'insieme dei suoi Stati membri.

\* \* \* \* \*

La Commissione chiede pertanto al Consiglio di decidere

- che un solo solicitor assistito da un barrister rappresenti e difenda la Comunità e l'insieme dei suoi Stati membri, sulla base di una posizione comune, nelle azioni giudiziarie che verranno intentate nei loro confronti da creditori del Consiglio Internazionale dello Stagno;
- che gli Stati membri che lo desiderano possano farsi assistere e rappresentare, per gli aspetti che sono loro particolari, da un secondo difensore i cui interventi si situeranno rigorosamente nel quadro della posizione comune, avranno per obiettivo di sostenere e sviluppare questa posizione e verranno effettuati di concerto con il difensore della Comunità e dell'insieme degli Stati membri.